

SCRITTURA PRIVATA

ACCORDO QUADRO

Servizio di accompagnamento al lavoro con l'attivazione e gestione di percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC), tramite la sottoscrizione di un accordo quadro, a valere sulla quota servizi del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale del Ministero delle Politiche Sociali - CUP H61E18000230001 (annualità 2018) e CUP H61H19000040001 (annualità 2019).

CIG:

Tra i signori:

- Sara Bertoldo, nata a Malo il 18 febbraio 1972, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale, la quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287), in appresso denominata Stazione Appaltante o Amministrazione;

- _____ nata/o a _____ il _____, residente a _____ in Via _____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale rappresentante dell'impresa _____ con sede a _____ in Via _____ iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al numero _____ e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f./p.iva dell'impresa: _____) in appresso denominata Fornitore.

si premette

- che con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali n. __, esecutiva il __, è stato affidato a _____ il servizio di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii.; si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Costituiscono parte integrante dell'accordo, ancorché non allegate, le specifiche tecniche di svolgimento del servizio e l'offerta tecnica presentata dal Fornitore.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente accordo e quanto contenuto nell'offerta

tecnica, prevalgono le previsioni qui contenute.

ARTICOLO 2 - Oggetto, valore dell'accordo quadro e corrispettivo contrattuale.

Il Comune di Padova affida a _____ (fornitore) che accetta e si impegna ad eseguire le relative prestazioni a regola d'arte, il servizio di attivazione e gestione di percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) per i Comuni dell'ambito VEN_16 dei quali il Comune di Padova è Ente Capofila, da svolgersi secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche sottoscritte tra le parti e l'offerta tecnica presentata dal Fornitore.

Il valore massimo complessivo dell'accordo quadro è pari a € _____ (IVA esclusa), di cui zero euro per oneri per la sicurezza da interferenza.

Nell'ambito dell'accordo quadro verrà corrisposto al Fornitore il prezzo di € _____ (IVA esclusa) a percorso di tirocinio, nel quale si intendono inclusi tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio. L'importo è comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assicurativi e di lavoro che, pertanto, saranno a totale carico del fornitore.

Ai sensi dell'art 106, del D.Lgs 50/2016, comma 1 lettere a) per i casi di cui all'art 9 dell'avviso di manifestazione di interesse e dell'art 106 comma 1 lettere e) nei limiti del 10% dell'importo contrattuale, potranno essere autorizzate modifiche e varianti al servizio.

ARTICOLO 3 – Durata dell'accordo quadro e modalità di affidamento dei singoli contratti attuativi

L'accordo quadro avrà durata a decorrere dalla stipula o dal verbale di avvio attività, fino al 30/06/2023.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni e prezzi, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, per una durata pari a quella del contratto iniziale. La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata entro e non oltre i 30 giorni antecedenti alla scadenza del contratto originario.

Il presente accordo quadro sarà reso operativo attraverso la stipula di singoli contratti attuativi nei quali verrà indicato il numero di persone da avviare ai percorsi di tirocinio, segnalate dal Settore Servizi Sociali del Comune di Padova e per l'Ambito territoriale VEN 16, riferito all'ex Ulss 16 (corrispondente a 29 Comuni), in cui il Comune di Padova è l'Ente Capofila.

Ai fini della stipula dei singoli contratti attuativi, l'Amministrazione procederà mediante scambio di lettere a mezzo posta elettronica certificata con il fornitore contenente il numero di persone da avviare ai percorsi di tirocinio, secondo quanto indicato nel precedente paragrafo.

ARTICOLO 4 - Penali

Il Fornitore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio. Ove il fornitore non adempia agli obblighi previsti nel contratto nel rispetto delle tempistiche previste, il Capo Settore Servizi Sociali, previa contestazione scritta al fornitore stesso, potrà applicare le seguenti penali:

- € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell'avvio del tirocinio per cause imputabili alla Ditta Appaltatrice;
- € 100,00 dopo la terza mancata consegna del registro presenze, entro i termini richiesti dall'Ente;
- da € 50,00 a € 500,00 per irregolarità, mancanza o incompletezza della documentazione fiscale, assicurativa, amministrativa relativa a ciascun tirocinante e prevista dalla normativa vigente, nonché dalle norme del presente contratto;
- € 20,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle indennità di tirocinio;
- € 200,00 per ogni mancata o parziale presentazione dei report richiesti dal presente contratto;
- € 100,00 in caso di mancata o incompleta presentazione della scheda di valutazione finale di ciascun percorso di tirocinio;
- € 800,00 per ogni mancata attivazione, per cause imputabili alla Ditta Aggiudicataria, di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, rispetto al numero da attivare nell'arco della durata contrattuale, rilevato in sede di verifica della corretta esecuzione del contratto.

Alla contestazione della inadempienza il Fornitore ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio del Comune, verranno applicate al Fornitore le penali come indicato. Il Comune procede al recupero della penality mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal Fornitore. L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili al Fornitore nell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 4 - Subappalto

Il fornitore: si avvale / non si avvale del subappalto nei limiti di legge.

ARTICOLO 5 - Oneri a carico del Fornitore

Il Fornitore si impegna a eseguire a regola d'arte il servizio di attivazione e gestione di percorsi di tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) per i Comuni dell'ambito VEN_16 dei quali il Comune di Padova è Ente Capofila secondo le specifiche tecniche alla richiesta di offerta - che formano parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegata. Resta a carico del fornitore il rispetto dell'art. 2, comma 3, D.P.R. 16/04/2013 n. 62 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro favore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto inoltre nel caso di violazione degli obblighi di condotta da parte dei collaboratori del Fornitore derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (Adottato con D.G.C. n. 2013/777 del 27/12/2013 e modificato con D.G.C. n. 2014/0812 del 30/12/2014) consultabile in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti

ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

Il Fornitore si impegna a osservare tutte le disposizioni in materia di assunzione di personale e di regolamentazioni contrattuali, nonché quelle relative alla sicurezza. Deve provvedere, inoltre, a tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi, regolamenti e contratti collettivi, specie per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro e le responsabilità civili verso terzi in caso di sinistro. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni infortuni od altro che dovessero accadere al fornitore ed al personale di questi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio affidato o che il fornitore o il suo personale dovessero causare a terzi

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 30 del D. L.gs 50/2016, qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte del Fornitore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per il servizio eseguito. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dal Fornitore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione del Fornitore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla

sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento al Fornitore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Fornitore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito del Fornitore, ovvero qualora l'inadempienza del Fornitore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo.

ARTICOLO 7 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture da emettersi trimestralmente, successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni dell'accordo. Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 30 giorni dall'effettuazione della prestazione.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura.

ARTICOLO 8 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico del Fornitore.

Ai sensi dell'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

_____ presso la banca _____ – Agenzia _____ di _____ – via _____ c.c. n.

Il soggetti delegati a operare su tale conto sono:

_____ in qualità di _____ codice fiscale _____

_____ codice fiscale _____

_____ codice fiscale _____.

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è K9JCCP

ARTICOLO 9 – Obblighi assicurativi

Il fornitore ha trasmesso all'Amministrazione la polizza di Responsabilità civile verso terzi n. _____ emessa dalla _____ di _____, che assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 10 – Divieto di cessione dell'accordo quadro

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto al fornitore di cedere il presente Accordo Quadro nonché i singoli Contratti attuativi

ARTICOLO 11 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019)

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltramento alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l'elenco previsto dall'art. 1, c. 53, D. lgs. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Qualora le "informazioni antimafia" relative all'Appaltatore, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D. lgs. 159/2011.

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

L'appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della

volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

ARTICOLO 12 – Recesso.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 13 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque il Fornitore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

ARTICOLO 14 - Spese contrattuali.

Le spese contrattuali relative al presente Accordo quadro ed eventuali contratti attuativi, inerenti e conseguenti, sono poste a carico del Fornitore.

L'imposta di bollo del presente contratto è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

ARTICOLO 15 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it

pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Responsabile della protezione dei dati.

LEGANT S.T.A.R.L, con sede in via Jacob n. 15, cap 38068; Rovereto (TN), pec: legant@pec.legant.it; e.mail: info@legant.it.

Finalità e base giuridica del trattamento.

Il Titolare tratta i dati personali identificativi comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato all'Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Letto, approvato e sottoscritto.